

ORIGINALE

COPIE UFFICIO

COPIA RAGIONERIA

ALBO PRETORIO ON LINE N. 756 del 25/6/2014

COMUNE DI GIRIFALCO

Provincia di Catanzaro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ufficio di Segreteria

NUMERO AREA	DATA	NUMERO REG. GEN.
138	25/6/2014	532

OGGETTO: TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO VERTENZA: SIG.RA PALAIA TERESA c/COMUNE GIRIFALCO - RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.
CIG.: 2270 F.D 0776

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dr. Salvatore Saraceno -

Salvatore Saraceno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-VISTO il Decreto Sindacale con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del Servizio Amministrativo con il potere di assumere gli atti d'impegno;

-PREMESSO:

-CHE in data 24.02.2014, acclarato al nr. 1896 di protocollo, è stato notificato a questo Comune l'Atto di citazione per risarcimento danni nella controversia intentata dinanzi al Tribunale Civile di Catanzaro dalla sig.ra Palaia Teresa;

-VISTA la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 12868 del 16.6.2005 a mente della quale ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale costituisce più in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo Statuto comunale di prevedere l'autorizzazione della Giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente;

-DATO ATTO:

-che, quindi l'autorizzazione della Giunta o la determinazione dirigenziale vanno considerati come atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza;

-che lo Statuto del Comune di Girifalco, in particolare gli artt. 65 comma 4 e 67 comma 2 lett. n) pongono in capo ai responsabili degli uffici e dei servizi la promozione e la resistenza alle liti;

-che comunque, la determinazione del responsabile si deve configurare come valutazione tecnica circa l'opportunità della lite, non potendosi configurare come autorizzazione in senso proprio, al Sindaco che ha la rappresentanza legale ed è il capo dell'Amministrazione Comunale;

-che nell'Amministrazione Comunale di Girifalco la gestione del contenzioso è affidata al responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente che provvede all'adozione degli atti occorrenti, sulla scorta delle determinazioni dei responsabili in ordine alla promozione o resistenza alle liti.

-che per l'effetto occorre:

a) Procedere alla individuazione del legale da nominare;

b) Procedere all'adozione di apposito impegno di spesa;

- entrambe le sopra citate attività sono prettamente di carattere gestionale e sono soggette alle norme di cui al D.lgs n. 163/2006 la prima ed al D.lgs n. 267/2000 TUEL la seconda;

Quanto relativamente alla nomina del legale:

-DATO ATTO

-che trattandosi di affidamento di un'attività non rientrante nei compiti istituzionali dell'Ente ma riguardante il generale potere/dovere di opporsi (o far valere) ad eventuali pretese di terzi non prevedibili né riconducibili ad obiettivi o progetti avuti di mira dall'Amministrazione, si inquadra più correttamente nella categoria 21 "servizi legali" contemplata nell'art. II B del D.lgs n. 163/2006 recante l'elencazione dei contratti di appalto dei servizi esclusi ex art. 20, con conseguente necessaria osservanza delle disposizioni poste dallo stesso art. 20 e dei principi generali sanciti dall'art. 27;

-che l'Ente non è dotato di apposito regolamento disciplinante l'affidamento di tali servizi;

-che nelle more dell'adozione del citato regolamento e ricorrendo le condizioni dell'urgenza, essendo fissata l'udienza presso il Tribunale di Catanzaro per il 4 luglio 2014, appare opportuno utilizzare la disciplina contenuta nel regolamento sul ricorso alle spese, all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di beni e/o servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2009 in particolare all'art. 14, comma 2 lett. w) che disciplina i servizi legali fino alla somma di €. 10.000,00 nonché l'art. 12, comma 2 che ammette l'affidamento diretto trattandosi di importo inferiore;

Quanto relativamente all'impegno di spesa:

-che in disparte le intrinseche difficoltà di una loro determinazione e quantificazione non presentano caratteristiche tali da poter essere sottratte alle regole generali sulle "spese" degli enti locali di cui al Capo II, titolo II parte II del D.lgs n. 267/2000 TUEL;

-**che**, esse, perciò soggiacciono alle stesse regole che disciplinano le "fasi della spesa presso i suddetti Enti (ex art. 182 TUEL) ad iniziare proprio da quella dell'impegno";
-**che**, si ritiene opportuno formulare l'impegno sulla base del preventivo di massima richiesto all'avvocato al quale è affidata la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione unitamente ad apposito disciplinare di incarico che preveda, fra l'altro, la gestione della spesa, che aiuta ad evitare una sottovalutazione delle spese, configgente con il principio di veridicità del bilancio;

TANTO PREMESSO:

- Stante** l'urgenza in relazione all'udienza di chiamata in causa, è possibile prescindere dalle procedure di affidamento ad evidenza pubblica, anche in considerazione di quanto previsto dal citato vigente Regolamento per la disciplina dei contratti in economia, e scegliendo tra quelli già di fiducia dell'Amministrazione;
- Ritenuto** stante l'urgenza, e nelle more della regolamentazione dell'affidamento degli incarichi di patrocinio, conferire la difesa delle ragioni di questo Ente, nella menzionata vertenza all'avv. Roberto Lanatà del Foro di Catanzaro, con Studio Legale in Via VII Vico Risorgimento n. 8 - Girifalco;
- Vista** la comunicazione del 13.06.2014, acclamata agli atti in data 24.06.2014 al nr. 5328, pervenuta da parte del legale individuato con la quale è stata quantificata in via preventiva la distinta delle somme dovute per l'attività professionale richiesta;
- Ritenuto** pertanto, di indicare conformemente al preventivo pervenuto in **€. 2.200,00** comprensivo d'IVA e CPA come per legge, la spesa dovuta a titolo di compenso per l'attività professionale richiesta;
- Dato atto** che ai sensi della normativa vigente in materia e per le ragioni sopra esposte anche gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie sono assoggettati a convenzione;
- Considerato** che il bilancio di previsione per l'anno 2014 non è stato ancora deliberato dal Consiglio Comunale, ma che tali spese rientrano in quelle di cui all'art. 163 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000 in quanto la scadenza per l'approvazione del bilancio con Decreto del Ministero dell'Interno è stata ulteriormente differita;
- Visti** gli artt. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;
- DATO ATTO:**

DETERMINA

- 1) **Le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente atto e devono intendersi di seguito riportate e trascritte di;
- 2) **affidare** l'incarico per la difesa dell'Ente nel giudizio di cui in premessa all'avv. Roberto Lanatà del Foro di Catanzaro, con Studio Legale in Via VII° Vico Risorgimento n. 8 Girifalco;
- 3) **dare atto** che, comunque, è fatto salvo il costante monitoraggio della spesa impegnata, nonché della verifica, in fase di liquidazione delle prestazioni rese, in quanto l'impegno stesso non può fermarsi alla determinazione iniziale perché ciò porterebbe ad alterare la stessa funzione socio-economica del rapporto negoziale che da contratto sinallagmatico (legato nella corrispettività delle relative prestazioni e controprestazioni, anche alla durata della lite) diventerebbe "aleatorio" con possibile rischio a danno dell'amministrazione;
- 4) **dare atto altresì**, che la procura "ad litem" sarà rilasciata dal Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore avente titolarità di capacità processuale;
- 5) **approvare**, come approva, l'allegato disciplinare di incarico contenente le clausole essenziali del contratto (all.to sub. A);
- 6) **impegnare**, per le medesime finalità di cui sopra ed in conformità con il preventivo pervenuto, a titolo di compenso professionale, la spesa complessiva di **€. 2.200,00** IVA, CPA comprese;
- 7) **imputare** la predetta spesa - pari a complessivi **€. 2.200,00** al bilancio dell'esercizio finanziario 2014 - Gestione Competenza - al Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 02, Inter. 03, Cap. 138 avente ad oggetto: Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti";

8) dare atto che l'incarico in oggetto non rientra nella previsione di cui all'art. 3, commi 55, 56 e 57 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) come modificato dal D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/08 trattandosi di patrocinio legale e che rientra invece nella nozione di servizio legale di cui all'allegato "II B" del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed è disciplinato - per gli importi inferiori ad €. 10.000,00, come previsto dall'art. 125 del medesimo Decreto - dal Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori beni servizi e forniture in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2009;

9) comunicare il presente provvedimento:

-al Sindaco;


-al responsabile dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

-al Professionista incaricato.

10) disporre per la pubblicazione sul sito internet del Comune.

11) dare atto che il responsabile del procedimento di Spesa e della gestione del contenzioso è il sig. Caliò Vito;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

-Vito Caliò-


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Dr. Salvatore Saraceno-
